



Oggetto: autorizzazione al subappalto nell'ambito del contratto per l'affidamento dei servizi di organizzazione di congressi, eventi e riunioni istituzionali dell'Agenzia Italiana del Farmaco - CIG 7332621E42

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'AIFA, approvato con delibera del C.d.A. n. 9 del 22 dicembre 2004, come modificato con le successive delibere n. 11 del 20 aprile 2005 e n. 28 del 9 ottobre 2006;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1 aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico, collocato nella fascia retributiva A, di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa

Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "*Codice dei Contratti Pubblici*" e ss. mm. ii., ed in particolare l'art. 105, comma 2, che ha stabilito il limite del subappalto nella misura del 30% e, successivamente, nella misura del 40% a seguito dell'intervento operato dal legislatore con le leggi n. 55 del 14 giugno 2019 e n. 21 del 26 febbraio 2021;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata "Responsabile unico del procedimento" (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito Information Communication Technology;

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

Vista la delibera n. 41 dell'11 novembre 2020, concernente l'adozione del documento di budget economico 2021 con annesso bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, inviata in data 16 novembre 2020 ai Ministeri vigilanti per l'approvazione;

Vista la procedura di gara tramite RdO, ai sensi degli artt. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, indetta in data 17/01/2018 con Determina DG n. 60 del 16/01/2018 per l'esecuzione dei servizi di organizzazione di congressi, eventi e riunioni istituzionali dell'AIFA ed aggiudicata all'OE Magnolia Eventi Srl;

Visto il contratto "a consumo" CIG 7332621E42, stipulato in data 19/03/2018 tra AIFA e l'OE Magnolia Eventi Srl e scadenza al 30/09/2021, per l'esecuzione dei servizi di organizzazione di congressi, eventi e riunioni istituzionali dell'AIFA, per un importo massimo pari ad €207.294,00 (duecentosettemiladuecentonovantaquattro/00), oltre IVA di legge, giuste Determine DG n. 399/2018 e n. 252/2020;

Preso atto che il contratto prevede l'erogazione di una serie di servizi finalizzati alla realizzazione di eventi istituzionali dell'Agenzia tra i quali - oltre a quelli relativi al catering (Lunch buffet, Coffee break, Cocktail/Light Dinner), organizzazione cena fuori AIFA, hostess, fornitura Welcome kit, Gadget, acqua e kit per caffè - è prevista anche la fornitura della "*attrezzatura di sala standard, sistema di televideo conference, sistema di trasmissione streaming, kit interpretariato, registrazioni audio video e servizi di trasporto*", attività che Magnolia Eventi Srl ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare nella misura del 29,56% dell'importo del contratto, in ossequio al limite del 30% fissato all'art. 105 comma 2

del Codice dei contratti pubblici nella sua formulazione vigente alla data di indizione della procedura CIG 7332621E42;

Vista in merito la Determina DG n. 619/2018 che ha, pertanto, autorizzato il subappalto tra Magnolia Eventi Srl e Clan Communication Srl per detta fornitura di *“attrezzatura di sala standard, sistema di televideo conference, sistema di trasmissione streaming, kit interpretariato, registrazioni audio video e servizi di trasporto”*, per una quota massima di € 61.276,10 (sessantunmiladuecentosettantasei/10) oltre IVA, pari al 29,56% dell'importo del contratto in parola CIG 7332621E42;

Preso atto che la Commissione Europea, con lettera di costituzione e mora del 24 gennaio 2019, indirizzata al Ministro affari esteri e della cooperazione internazionale, ha aperto la procedura di infrazione n.2018/2273 nei confronti del Governo Italiano per la *“mancata conformità del quadro giuridico alla direttive del 2014 in materia di contratti pubblici”* e che una delle principali critiche di conformità con la normativa europea, mosse nei confronti del Codice dei contratti pubblici, riguarda la disciplina del subappalto in quanto, secondo quanto sostenuto dalla Commissione Europea, nelle Direttive Europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE adottate in materia di contratti pubblici, non sono presenti disposizioni che prescrivono un limite quantitativo al subappalto come prescritto, invece, dalla vigente normativa italiana e che la Commissione ha dunque concluso che *“la normativa italiana viola il diritto UE in quanto essa limita il ricorso al subappalto in tutti i casi, e non solo nei casi in cui una restrizione del subappalto sia oggettivamente giustificata dalla natura delle prestazioni dedotte in contratto”*;

Preso atto che il legislatore, con la legge n. 55 del 14 giugno 2019, ha inteso porre rimedio innalzando al 40% il limite del subappalto *“Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici”*;

Vista peraltro anche la sentenza della Corte di Giustizia CGUE C63/2019 del 26/09/2019 con cui la Corte di Giustizia ha ribadito che *“non vi è ragione per introdurre un limite generalizzato e astratto per il ricorso al subappalto”*;

Considerato che la suddetta sentenza è a carattere immediatamente obbligatorio ed *erga omnes*, in ossequio a quanto chiarito dalla Corte costituzionale nelle sentenze n.113/1985 e n.389/1989 ed in particolare che *“le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”* come ribadito dalla Cassazione più di recente e in varie occasioni precisando che alle sentenze della Corte di giustizia va attribuito *“il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità”* (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza dell'11 dicembre 2012, 22577; Cass. 2 marzo 2005, n. 4466; Cass. 30 agosto 2004, n. 17350);

Considerato quindi che come sostenuto altresì dal Consiglio di Stato *“la disapplicazione della disposizione interna contrastante con l'ordinamento comunitario costituisce un potere-dovere, anzi, un dovere istituzionale per il giudice, che opera anche d'ufficio, al fine di assicurare la piena applicazione delle norme comunitarie, aventi un rango preminente rispetto a quelle dei singoli stati membri”* (tra le tante, cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28/02/2018, n. 1219);

Vista la legge n. 21 del 26 febbraio 2021 che ha protratto, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, il limite del subappalto, di cui all'art. 105, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, nella misura del 40% dell'importo complessivo del contratto;

Preso atto che le sopra citate leggi n. 55 del 14 giugno 2019 e n. 21 del 26 febbraio 2021, sono intervenute nel corso della durata di validità del contratto "a consumo" CIG 7332621E42 stipulato da AIFA;

Preso atto che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, la normativa adottata per il contenimento della pandemia ha previsto l'obbligo del rispetto del distanziamento sociale ed il divieto di eventi che comportino assembramenti nonché l'opportunità di prevedere l'organizzazione di eventi "a distanza";

Considerato che, in ossequio a quanto normativamente previsto, l'Agenzia sin da marzo 2020 non provvede ad organizzare eventi in presenza per l'esecuzione dei quali sono necessari i servizi di catering, hostess ecc, ma ha l'esigenza di organizzare un maggior numero di eventi "a distanza" per i quali sono, invece, necessarie le forniture erogate da Clan Communication Srl e che, pertanto, l'importo del subappalto, autorizzato con la sopra citata Determina DG n. 619/2018, non è più sufficiente a soddisfare le attuali esigenze dell'Agenzia;

Ritenuto pertanto, al fine di permettere la realizzazione di eventi istituzionali "a distanza", che sia opportuno e consentito destinare il 40% dell'importo contrattuale, alla fornitura da parte della Clan Communication S.r.l. di *"attrezzatura di sala standard, sistema di televideo conference, sistema di trasmissione streaming, kit interpretariato, registrazioni audio video e servizi di trasporto"*;

Preso atto che Magnolia Eventi S.r.l. con nota a mezzo pec del 14/04/2021, acquisita al prot. AIFA n. 0045393-14/04/2021-AIFA-AIFA-A si è resa in tal senso disponibile;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione al subappalto per la quota del 40%)

1. Per i servizi e la fornitura di *"attrezzatura di sala standard, sistema di televideo conference, sistema di trasmissione streaming, kit interpretariato, registrazioni audio video e servizi di trasporto"* da rendersi nell'ambito del contratto CIG 7332621E42, stipulato tra AIFA e Magnolia Eventi S.r.l., è autorizzato il subappalto di Magnolia Eventi Srl in favore di Clan Communication S.r.l. - con sede legale in Roma via Matteo Boiardo 17, Codice Fiscale e Partita Iva 08710041008 - fino alla concorrenza massima di € 82.917,60 (ottantadue milanovecentodiciassette/60) oltre IVA, pari al 40% dell'importo del contratto CIG 7332621E42.
2. La presente autorizzazione sostituisce la precedente rilasciata con la sopra citata Determina DG n. n. 619/2018.

Art. 2
(pagamento)

1. E' autorizzato il pagamento diretto nei confronti di Clan Communication S.r.l. dei corrispettivi dovuti per le attività di cui al precedente art. 1 comma 1, fino alla concorrenza massima del sopra citato importo di € 82.917,60 (ottantaduemilanovecentodiciassette/60) oltre IVA.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate da Clan Communication S.r.l..
3. La presente autorizzazione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Agenzia rispetto all'importo massimo contrattuale di € 207.294,00 oltre IVA di legge, già autorizzato con Determine DG n. 399/2018 e n. 252/2020 per l'esecuzione del contratto "a consumo" CIG 7332621E42 stipulato da AIFA con l'OE Magnolia Eventi Srl.

Art. 3
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> (file disponibile in formato PDF).
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nonché con le modalità che ANAC andrà ad indicare. Nelle more delle determinazioni ANAC, la presente determina sarà pubblicata sul profilo informatico dell'Agenzia, nella sezione Amministrazione trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file disponibile in formato PDF).

Roma, 16/04/2021

Il Direttore Generale
Nicola Magrini

Pubblicato sul profilo del committente in data __/__/__